



Decreto Rep. 2197-2012 Prot. n. 47161
Anno 2011 Tit. III Cl. 2 Fasc. 5.9

OGGETTO: Regolamento didattico di Corso di studio - Emanazione.

IL RETTORE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, relativo alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386, ed in particolare l'Allegato 1, punto 4.5 che prevede che per una più facile accessibilità e tempestività "... La pubblicità delle informazioni va assicurata almeno *on line*, attraverso gli strumenti appositi sul sito del Ministero e su quello di ciascuna Università ...";

Visto il decreto del direttore generale per l'università 10 giugno 2008, n. 61, relativo all'attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 settembre 2010, n. 17, relativo alla definizione dei requisiti necessari dei corsi di studio;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, avente ad oggetto "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012, ed in particolare l'art. 74, c. 1, in cui si prevede che l'adeguamento dei Regolamenti previsti dallo Statuto avvenga entro un anno dalla data della sua entrata in vigore;

Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, attualmente in fase di revisione ai sensi del nuovo Statuto;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 186 del 5 dicembre 2011, che ha sottolineato la necessità di supportare la fase di transizione dalle Facoltà ai Dipartimenti e alle Scuole attraverso la costituzione di strutture organizzative temporanee, identificate come unità operative integrate per la didattica, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla didattica;

Visto il decreto del Direttore Amministrativo n. 3391 del 28 dicembre 2011, con il quale per ogni Facoltà cessante al 31 dicembre 2011 è stata costituita una unità operativa integrata per la didattica;

Visto il decreto rettorale n. 3426 del 29 dicembre 2011, con il quale vengono designati i professori responsabili delle unità operative integrate per la didattica, e il successivo decreto rettorale n. 1187 del 4 aprile 2012, con il quale vengono confermati tali incarichi fino all'esaurirsi del periodo di transizione alla nuova struttura organizzativa;

Visto il decreto rettorale n. 429 del 31 gennaio 2012, con il quale vengono individuati i Dipartimenti di appoggio per le unità operative integrate per la didattica e per i Corsi di studio gestiti dalle stesse;

Vista la delibera n. 38 del Dipartimento di Medicina - DIMED del 1° marzo 2012, che, in qualità di dipartimento di appoggio del Corso, ha approvato il testo del Regolamento didattico del Corso di laurea in "Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)" (Classe L/SNT2);

Vista la delibera del Senato Accademico n. 80 del 9 luglio 2012, con la quale ai sensi dell'art. 40, c. 1 dello Statuto è stata approvata l'afferenza del Corso di laurea in "Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)" al Dipartimento di Medicina Molecolare;

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione non si sono ancora espressi in merito all'istituzione delle Scuole di Ateneo;

Ritenuto opportuno che nella fase di transizione dalle Facoltà ai Dipartimenti / Scuole, i Corsi di studio abbiano comunque un Regolamento didattico, a garanzia degli studenti già iscritti e immatricolandi;

Tenuto conto della delibera del Senato Accademico dell'8 novembre 2010, n. 205, avente ad oggetto "Linee guida per la trasformazione ai sensi del DM 270/04 dei Corsi di studio delle professioni sanitarie in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012";

Tenuto conto della delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2011, n. 68, relativa all'approvazione degli schemi di regolamento didattico dei Corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie attivati secondo l'ordinamento ex DM 270/04;

Dato atto che si provvederà a riformulare il presente Regolamento sulla base delle nuove procedure normative e delle competenze previste dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo, nonché dai Regolamenti delle nuove strutture didattiche;

Dato atto che si provvederà a sottoporre all'attenzione del Senato Accademico uno schema di Allegato 2 quando, nel nuovo sistema informativo di Ateneo, saranno maggiormente definiti tutti i processi collegati ai requisiti di trasparenza;

Verificato che il Regolamento è conforme al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

DECRETA

- art. 1.** di approvare il seguente Regolamento Didattico di Corso di studio afferente al Dipartimento di Medicina Molecolare:
- "Regolamento Didattico del Corso di Laurea in "Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)" (Classe L/SNT2)",
che costituisce parte integrante del presente decreto;
- art. 2.** di dare atto che per Allegato 1, parte integrante del Regolamento, si intende il relativo ordinamento didattico pubblicato alla pagina del sito di Ateneo http://www.unipd.it/regolamento_didattico e registrato nel Repertorio Generale dei Decreti, e che

per Allegato 2 s'intende l'insieme delle informazioni descritte all'art. 3, comma 2, del Regolamento;

- art. 3.** di incaricare il Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare, in qualità di dipartimento di riferimento del Corso di studio, di concerto con il professore responsabile della UOI per la didattica di Medicina e Chirurgia, di rendere disponibile on-line le informazioni previste dall'Allegato 2 provvedendo altresì costantemente e sollecitamente all'aggiornamento delle stesse;
- art. 4.** di dare atto che l'efficacia del presente decreto è subordinata alla pubblicazione e all'aggiornamento dell'Allegato 2, incaricando il Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare, di concerto con il professore responsabile della UOI per la didattica di Medicina e Chirurgia, di adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;
- art. 5.** di incaricare il Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta Formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 19 settembre 2012

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zaccaria



IL PRO-RECTOR
Prof. Francesco Gnesotto

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSO DI LAUREA IN “TERAPIA OCCUPAZIONALE
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA OCCUPAZIONALE)”**

REGOLAMENTO DIDATTICO

**TITOLO I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea in “Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)” afferisce alla Classe delle lauree L/SNT2 in Professioni sanitarie della riabilitazione di cui al D.I. 19 febbraio 2009, G.U. n. 119 del 25/05/2009.
2. Il Corso di laurea in “Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)” si svolge nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di laurea in Terapia Occupazionale di seguito indicato con CCL.
3. L’ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell’Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in “Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)” devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l’ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e abilità specifiche di Cultura generale e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 4, le cui modalità di effettuazione e i contenuti sono definiti per ciascun anno accademico con Decreto del Ministro dell’Università.
3. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in “Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)” è stabilito annualmente, con Decreto del Ministro dell’Università, in base alla programmazione nazionale tenuto conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, della disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule e laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di tirocinio, applicando i parametri e le direttive predisposti dall’Ateneo e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell’art. 3, c. 2, della Legge 2 agosto 1999, n. 264, ed è reso noto annualmente anche attraverso l’Avviso per l’Ammissione.
4. Per l’ammissione al Corso di Laurea in “Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)” gli aspiranti devono superare una prova di ammissione, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di

Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal Ministro dell'Università, e collocarsi utilmente nella graduatoria di merito. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di Laurea avverrà secondo le disposizioni stabilite annualmente dal Ministero e pubblicate nell'Avviso per l'ammissione.

5. Qualora sia previsto nel Manifesto degli studi di Ateneo il "debito formativo", agli studenti che siano stati ammessi con una votazione inferiore a quella minima prefissata, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di Corso sostenendo una prova integrativa.
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di Corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati, fatto salvo quanto previsto al successivo art.9.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in "Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)" è organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in "Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)" l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione del docente responsabile, la loro eventuale organizzazione in moduli e i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno il cinquanta per cento affidati a professori e ricercatori universitari (sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti), sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.
Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2. Nel computo dell'impegno orario complessivo non sono considerate le attività di tirocinio.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale. L'attività di tirocinio è organizzata secondo l'ordinamento bisemestrale (per ciascun anno di corso, sarà registrato nella carriera dello studente un unico voto in trentesimi, alla fine del secondo semestre).
5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso il sito web del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di laurea in "Terapia Occupazionale (abilitante alla professione di Terapista occupazionale)" fa riferimento.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti (compreso il tirocinio);
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata tramite un esame. Le competenze professionali verranno verificate tramite gli esami curricolari, gli esami di tirocinio e la prova pratica finale. I risultati dei tirocini verranno verificati tramite la valutazione del tutor universitario e un esame teorico-pratico collocato al termine di ogni anno accademico. Se lo studente non riporta una valutazione positiva da parte del tutor universitario non è ammesso all'esame teorico-pratico di tirocinio. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti valutando la documentazione rilasciata dalla struttura che ha accolto lo studente.

6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.

7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 9 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Tirocinio

1. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico viene svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati dal CCL. Essa viene coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente al profilo professionale di Terapista Occupazionale, in possesso della Laurea specialistica o magistrale della classe L/SNT2, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione.

2. Viene ammesso al tirocinio lo studente che ha acquisito la frequenza alle attività formative dell'anno accademico in corso come normato nell'Art.8, Comma 1 e che possiede le competenze linguistiche, relative alla lingua italiana,

necessarie per la relazione terapeutica. Tali competenze saranno valutate tramite un colloquio, da effettuarsi prima dell'inizio del tirocinio, da parte di una Commissione nominata a tale scopo dal CCL

3. La valutazione del tirocinio avviene annualmente ad opera di una commissione nominata ad hoc dal CCL e in base alle conoscenze e alle competenze professionali acquisite dallo studente attraverso un esame teorico-pratico collocato al termine del tirocinio.

L'ammissione all'esame avviene quando lo studente:

- a. ha frequentato almeno il 75% delle ore previste dalla programmazione annuale
- b. ha ottenuto una valutazione positiva da parte dei tutor del tirocinio
- c. ha superato le verifiche d'apprendimento relative alle seguenti attività formative:
 - laboratorio: "analisi dell'attività"
 - laboratorio: "funzionalità del movimento"

In caso di non ammissione o di mancato superamento dell'esame di tirocinio lo studente verrà iscritto in qualità di ripetente e dovrà ripetere l'intero tirocinio.

4. La valutazione del tirocinio è espressa in trentesimi e registrata nel libretto. Tale valutazione è parte integrante del curriculum dello studente, e contribuisce al calcolo del voto finale di laurea, secondo quanto indicato all'art. 7.
5. Il tirocinio si svolge prevalentemente nella sede didattica del Corso, ma può svolgersi anche in altre strutture del Veneto e di altre Regioni, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 6 – Prova finale

1. La prova finale si compone di:
 - a) una prova pratica, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale con la stesura di un piano di trattamento in terapia occupazionale, relativo ad un caso clinico scelto dalla Commissione d'esame;
 - b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione. La tesi viene redatta durante il 3° anno di corso con la supervisione di un relatore scelto dallo studente tra i componenti del Corpo Docenti.
2. La prova finale di cui al comma 1 è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
3. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL, e comprende almeno 2 membri designati dall'Associazione professionale dei Terapisti Occupazionali- Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali che possono inviare esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo. Il Rettore con proprio decreto può delegare il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia all'esercizio di entrambe le funzioni.
4. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Terapista Occupazionale
5. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 7 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma a + b:
 - a) della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 e articolo 5 (tirocinio) e all'articolo 11, comma 1, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente

$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$

- b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale (prova pratica e elaborato);

La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione, ai candidati che conseguono un punteggio finale superiore a 110.

3. Non è di norma possibile conseguire la laurea in un tempo inferiore alla durata normale del Corso di studio (tre anni), in considerazione del fatto che è prevista la frequenza obbligatoria alle lezioni per l'effettuazione degli esami. Sono fatti salvi i casi specifici valutati dalla Commissione preposta per il riconoscimento di crediti pregressi.

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 8 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti indicati nell'Allegato 2 è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula, di ciascuna area di tirocinio e dei laboratori
Nel caso lo studente non raggiunga il minimo di frequenza previsto, dovrà frequentare la ore mancanti per quanto concerne le attività d'aula e dovrà ripetere l'intero corso per quanto concerne l'attività di tirocinio.
2. È facoltà del docente che coordina l'attività di tirocinio non ammettere alla frequenza di un tirocinio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al tirocinio stesso.
3. Il Corso di laurea in "Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)" non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 9 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione agli anni successivi del Corso di studio, lo studente dovrà aver superato gli esami specificati nell'Allegato 2, con un debito massimo di 18 CFU per il 1° anno di corso e di 13 CFU per il 2° anno. In mancanza

di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso per un numero massimo di 2 volte, e comunque non sono consentite più di 6 ripetizioni nell'intero corso di studio, pena il decadere dalla qualità di studente.

Art. 10 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito con le seguenti modalità:
 - a) Se il passaggio è richiesto da altro corso di studio (di questo o altro ateneo), lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria. L'iscrizione potrà avvenire al primo anno di corso, oppure anche ad un anno di corso successivo; in quest'ultimo caso l'iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione e alla valutazione e al riconoscimento della carriera pregressa.
 - b) Se il passaggio è richiesto dal corso di studio in "Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)" di altro ateneo, lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria per l'iscrizione al primo anno di corso. Nel caso invece della possibilità di iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, risultante dal riconoscimento della carriera pregressa, lo studente non dovrà sostenere la prova di ammissione, ma la sua iscrizione è comunque subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione.
2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 30%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.
3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole: verrà mantenuto il voto di origine.
4. Il CCS si riserva la possibilità di attivare "Percorsi straordinari" di aggiornamento finalizzati al conseguimento della Laurea da parte dei possessori di titoli abilitanti alla Professione e aventi quindi lo stesso valore professionale, conseguiti in base alle precedenti normative (ai sensi della Legge 26 febbraio 1999, n. 42) e dichiarati equipollenti in base a Decreto ministeriale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Art. 11 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà.
2. Lo studente che segue il piano formativo di cui all'Allegato 2 presenta un piano di studio ad approvazione automatica. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCL, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento.
3. Non sono attualmente possibili piani di studio diversi da quello previsto dal presente regolamento.

4. Il piano di studio di cui al comma 2 non potrà comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 13 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 14 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCL si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.

ALLEGATO 2

L'Allegato 2 al Regolamento didattico del Corso di laurea in “Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)” è reperibile all'indirizzo:

<http://didattica.unipd.it/offerta/2012/ME/ME1852/2012>